

06/12/2018

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**

**in materia di Welfare aziendale**

Il giorno 6 dicembre 2018 presso la sede di ASM srl in Via Crivelli n. 39 a Magenta si sono incontrati:

- la Società ASM srl (d'ora in poi "Società"), nella persona dell'Ing. Aldo Amadori in qualità di Direttore Generale
- e
- Le Rappresentanze Sindacali Territoriali nelle persone dei Signori:
  - Grazia Golosi per *UILTRASPORTI Lombardia*
  - Luigi Chiari per *UILTRASPORTI Lombardia*
  - Sandro Falcone *UILTRASPORTI Lombardia*
  - Pietro Coppola per *FP CGIL Ticino Olona*
  - Giovanni Faraci per *FIT CISL*

**Premesso che:**

La legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016) ha introdotto nuove previsioni agevolative di natura fiscale per i premi di risultato e lo sviluppo del welfare aziendale. Tali previsioni sono state ulteriormente precisate dal decreto interministeriale applicativo del 25 marzo 2016 e dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2016.

La legge 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017) ha confermato tali benefici, estendendo in maniera significativa il campo di applicazione, in particolare facendovi rientrare tutti i dipendenti con un reddito non superiore agli € 80.000 annui lordi ed elevando il limite di premio annuo detassato a € 3.000 lordi.

Ove ricorrano i presupposti richiesti, la suddetta normativa prevede che il lavoratore possa scegliere di fruire – in sostituzione totale o parziale del premio di risultato in denaro – di prestazioni, opere, servizi aventi finalità di rilevanza sociale, corrisposti al dipendente in natura o sottoforma di rimborso spese, facenti parte del cosiddetto "welfare aziendale". In tal caso, il relativo controvalore – fermi restando i limiti di ammontare del premio e di reddito previsti per la detassazione del premio – resta escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente come considerato ai fini della tassazione del medesimo.

Quanto sopra è stato confermato anche per il 2018 dalla legge di bilancio n. 205/2017, che ha altresì esteso l'ambito dei beni e dei servizi fruibili mediante conversione del premio welfare ricomprendendovi gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

**Considerato che**

Il premio di risultato 2018 (erogazione cassa 2019) è regolamentato dall'accordo del 6 dicembre 2018;

**tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto quanto segue:**


1. L'erogazione delle quote relative al premio di risultato, determinate sulla base di quanto consuntivato a fronte degli obiettivi di redditività e produttività e secondo le regole di cui al verbale del 6 dicembre 2018, avverrà secondo le seguenti modalità.

2. ASM srl metterà a disposizione dei lavoratori una piattaforma informatica per la gestione delle quote che gli stessi vorranno convertire in Welfare.
3. I lavoratori potranno decidere di convertire in Welfare una quota del proprio Premio di Risultato destinando tale quota o parte della stessa al credito "opzione welfare" da gestire attraverso la piattaforma di cui al precedente punto e/o al fondo di previdenza integrativa complementare.
4. L'importo convertibile, entro il limite previsto dalla legge, potrà essere, a discrezione del lavoratore, del 20%, del 40% o del 60% dell'importo che sarà conseguito a titolo di premio di risultato 2018. Gli importi oggetto di "opzione welfare" andranno a costituire una voce di credito "welfare", trasformandosi via via, attraverso la piattaforma informatica, in beni e servizi welfare di interesse del dipendente, fruibili in modalità diretta o come rimborso della spesa anticipatamente sostenuta. Ciò in coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia, in particolare con riferimento alla casistica agevolata prevista dall'art. 51 TUIR, nel cui ambito rientra un'ampia gamma di voci, dalla sanità e previdenza integrativa, fino ai servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto e assistenza sociale (comma 2 lett. A, f, f bis, f ter, f quater), ovvero fringe benefits entro i limiti di cui all'art. 51 TUIR comma 3.
5. Nella piattaforma informatica appositamente predisposta, saranno evidenziati gli importi relativi al premio di risultato 2018 per i quali, in base alla vigente disciplina di legge, ciascun dipendente potrà optare per la conversione in "welfare". A tale fine verrà reso noto, con apposita comunicazione l'arco temporale entro cui potrà essere esercitata tale scelta in tempo utile a consentire la messa in pagamento con le prime retribuzioni utili delle somme oggetto di "opzione welfare".
6. La conversione in welfare potrà essere effettuata entro 30/11/2019. Eventuali residui non spesi in forma welfare entro la suddetta data, saranno destinati alla previdenza integrativa complementare nel mese di dicembre 2019. Tali regole troveranno applicazione anche nel caso in cui il dipendente che ha effettuato "l'opzione welfare" cessi il rapporto prima della suddetta data.
7. Resta fermo che gli importi del premio di risultato, convertiti in welfare per scelta del dipendente, non costituiscono, in conformità alle vigenti previsioni normative sopra richiamate, reddito imponibile e non hanno riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale o contrattuale e non saranno utilmente computati ai fini del trattamento di fine rapporto.

ASM SI IMPEGNA A VALUTARE ALTRE FORME DI WELFARE INDIRIZZATE VERSO  
SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA

Letto, confermato e sottoscritto,

per ASM s.r.l.




Aldo Amadori

per le OO.SS.




Grazia Golosi






Flavio Borsani



Luigi Chiari




Sabrina Stoppa



Sandro Falcone



Pietro Coppola



Giovanni Faraci

